

| RIFORMA   | RISORSE | AMMINISTRAZIONE TITOLARE                                    | INTERVENTO  | TRAGUARDO/ OBIETTIVO  | ATTUAZIONE   |
|---|---------|---|---|---|--|
| Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili<br>M7C1-R.1.1<br>1,2,3 | -       | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) | <p>L'obiettivo di questa riforma è consolidare e semplificare il quadro normativo e le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. La riforma consiste nell'adozione e nell'entrata in vigore di un unico atto di diritto primario (noto come <b>Testo unico</b>) che <b>raccoglie, unisce e consolida tutte le norme</b> che disciplinano la realizzazione di <b>impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili</b> e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia. L'atto normativo stabilisce inoltre principi per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale.</p> <p>Il Testo unico ha le seguenti <b>priorità fondamentali</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) individuare “<b>zone di accelerazione per le energie rinnovabili</b>” in linea con la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili e con i piani di gestione dello spazio marittimo per accelerare la diffusione dell'energia eolica <i>offshore</i>;</li> <li>2) stabilire principi per semplificare e <b>armonizzare le procedure di autorizzazione</b> a livello subnazionale per le fonti energetiche rinnovabili. In particolare, il Testo unico stabilirà “<b>norme limite</b>”: le regioni non possono dunque applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle</li> </ol> | <p><b>Traguardo T4 2024 (M7 1)</b><br/>Entrata in vigore degli atti di diritto primario che individuano le “zone di accelerazione per le energie rinnovabili” nelle unità amministrative subnazionali.</p> <p><b>Traguardo T2 2025 (M7 2)</b><br/>Entrata in vigore del Testo unico (atto di diritto primario) che raccoglie, unisce e consolida tutte le norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia.</p> <p><b>Traguardo T4 2025 (M7 3)</b><br/>È creato e messo in funzione lo sportello unico digitale per ottenere tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione e alla messa in esercizio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a livello nazionale e regionale. Vigge il principio “una tantum”.</p> | <p>Secondo quanto riporta la <b>quarta relazione del Governo</b> sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 26 febbraio 2024 (Doc. XIII, n. 2), la riforma è <b>in via di attivazione</b>.</p> <p>Si rammenta che, nell'ambito della <b>Missione 2, componente 2</b>, già <b>esiste ed è in corso di attuazione</b> la <b>Riforma 1</b> – “Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i>, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno”.</p> <p>La riforma in questione prevede il seguente <b>traguardo al T1 2024</b>: entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i>. Nell'ambito di questo traguardo, si deve procedere alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti a FER e per il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti.</li> </ul> <p>Oltre al <a href="#">D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento Direttiva 2018/2001/UE</a> (c.d. RED II), sui regimi autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti a fonti energetiche rinnovabili hanno inciso (in funzione acceleratoria) una serie di <b>norme di semplificazione</b> contenute in svariati provvedimenti legislativi d'urgenza. Alcuni di tali interventi hanno modificato ed integrato la disciplina già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021, rendendo, comunque, il quadro particolarmente complesso (si citano qui i principali): <b>D.L. 16 luglio 2020, n. 76</b> (L. n. 120/2020); <b>D.L. 31 maggio 2021, n. 77</b> (L. n. 108/2021); <b>D.L. 6 novembre 2021, n. 152</b> (L. n. 233/2021); <b>D.L. 1 marzo 2022, n. 17</b> (L. n. 34/2022); <b>D.L. 21 marzo 2022, n. 21</b> (L. n. 51/2022); <b>D.L. 17 maggio 2022, n. 50</b> (L. n. 91/2022);</p> |

| RIFORMA | RISORSE | AMMINISTRAZIONE<br>TITOLARE | INTERVENTO   | TRAGUARDO/ OBIETTIVO | ATTUAZIONE   |
|---------|---------|-----------------------------|--|----------------------|--|
|         |         |                             | <p>previste dalla legislazione nazionale;</p> <p>3) garantire la creazione e la <b>messa in funzione di uno sportello unico digitale</b> per ottenere tutte le <b>autorizzazioni</b> a livello nazionale e regionale necessarie per realizzare e mettere in esercizio impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. In particolare il Testo unico assicurerà che questa piattaforma si concepita secondo il principio <i>“una tantum”</i>, in base al quale i richiedenti sono tenuti a fornire le stesse informazioni o gli stessi documenti alle istituzioni pubbliche una sola volta.</p> |                      | <p><b>D.L. 16 giugno 2022, n. 68</b> (L. n. 108/2022); <b>D.L. 24 febbraio 2023, n. 13</b> (L. n. 41/2023), <b>D.L. 29 maggio 2023, n. 57</b> (L. n. 95/2023), nonché il <b>D.L. n. 104 del 10 agosto 2023</b> (L. n. 136/2023) e, più recentemente, il <b>D.L. n. 181</b> del 9 dicembre 2023 (<b>L. n. 11/2024</b>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle <b>aree idonee e non idonee</b> all'installazione di impianti di energie rinnovabili (il <b>D.M., attuativo dell'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 199/2021</b> è attualmente <i>in itinere</i> all'esame della Conferenza Unificata)</li> <li>completamento del <b>meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile</b>, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo <b>"FER 1"</b> (il relativo D.M. è attualmente <i>in itinere</i>)</li> <li>riforma per promuovere gli <b>investimenti nei sistemi di stoccaggio</b>, come nel D.lgs. n. 210/2021, di recepimento della Dir. (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Si rinvia, sul punto, all' articolo 9, commi 9-<i>quinquies-9-undecies</i> del già richiamato <b>D.L. n. 181/2023</b>.</li> </ul> |

| RIFORMA  | RISORSE | AMMINISTRAZIONE TITOLARE                                    | INTERVENTO  | TRAGUARDO/ OBIETTIVO  | ATTUAZIONE   |
|--|---------|---|---|---|--|
| Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente<br>M7C1-R.2.1<br>4,5                          | -       | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) | L'obiettivo di questa riforma è determinare una riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, sulla base del “ <b>Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi</b> ”.  | <p><b>Traguardo T4 2024 (M7 4)</b><br/>Adozione di una relazione del governo basata sui risultati della consultazione tra il governo e i portatori di interessi per definire la tabella di marcia per ridurre le sovvenzioni dannose per l'ambiente entro il 2030.</p> <p><b>Traguardo T4 2025 (M7 5)</b><br/>È avviata l'attuazione della riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, con una riduzione di dette sovvenzioni pari ad almeno 2 miliardi di EUR nel 2026. Inoltre la legislazione definisce il calendario per un'ulteriore riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente di almeno 3,5 miliardi di EUR entro il 2030.</p> |  |
| Riduzione dei costi di connessione degli impianti di produzione del biometano<br>M7C1-R.3.1<br>6 | -       | Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) | L'obiettivo di questa riforma è <b>facilitare</b> l'inclusione del <b>biometano</b> nel sistema e <b>nel mercato dell'energia</b> e creare nuove capacità di produzione di <b>biometano sostenibile</b> in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili, c.d. RED) e i relativi atti delegati, al fine di favorire la | <p><b>Traguardo T3 2025 (M7 6)</b><br/>Entrata in vigore della legislazione per ridurre i costi di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del</p>  | Secondo quanto riporta la <b>quarta relazione del Governo</b> sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 26 febbraio 2024 (Doc. XIII, n. 2), la riforma <b>non è ancora attivata</b> . |

| RIFORMA   | RISORSE | AMMINISTRAZIONE<br>TITOLARE  | INTERVENTO   | TRAGUARDO/ OBIETTIVO  | ATTUAZIONE   |
|---|---------|--|--|---|--|
|   |         |  | <p>flessibilità e l'efficienza della rete del gas naturale agevolando la conversione al biometano.</p> <p>L'aumento della flessibilità e dell'efficienza dovrebbe a sua volta contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e all'indipendenza energetica.</p> <p>L'attuazione della riforma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) riduce i costi di connessione degli impianti di produzione di biometano sostenibile e</li> <li>2) incoraggia gli investimenti finalizzati esclusivamente alla diffusione del biometano sostenibile nelle reti del gas naturale.</li> </ol> <p>La riforma favorisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) una maggiore integrazione tra reti di trasmissione e di distribuzione;</li> <li>ii) l'introduzione di meccanismi di ripartizione dei costi degli investimenti nella connessione alla rete.</li> </ol> <p>Questi meccanismi trasferiscono i costi dal produttore all'intera comunità che beneficia del biometano sostenibile.</p> | <p>gas. In particolare, La legislazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduce i costi di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas sostenuti dal produttore;</li> <li>• fornisce incentivi normativi per investire nella rete del gas e sviluppare gas rinnovabili.</li> </ul> |  |
| <p>Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili<br/>M7C1-R.4.1<br/>7-8</p> |         | <p>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)</p> | <p>La riforma mira a istituire un <b>sistema di garanzie</b> che attenuino il rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili della durata di almeno tre anni.</p> <p>La riforma deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) imporre a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore</li> </ol>  | <p><b>Traguardo T3 2024 (M7 7)</b></p> <p>Entrata in vigore degli atti di diritto primario che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) impongono a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei c.d. <i>power purchase agreements</i> (contratti PPA) fornendo</li> </ol>                 | <p>Secondo quanto riporta la <b>quarta relazione del Governo</b> sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 26 febbraio 2024 (Doc. XIII, n. 2), la riforma è <b>in via di attivazione</b>.</p> |

| RIFORMA   | RISORSE | AMMINISTRAZIONE TITOLARE                       | INTERVENTO   | TRAGUARDO/ OBIETTIVO  | ATTUAZIONE   |
|---|---------|--|--|---|--|
|   |         |  | <p>dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica;</p> <p>ii) introdurre misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;</p> <p>iii) individuare un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte <i>in bonis</i>.</p> | <p>strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica;</p> <p>ii) introducono misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore;</p> <p>iii) individuano un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte <i>in bonis</i>.</p> <p><b>Traguardo T4 2024 (M7 8)</b></p> <p>Entrata in vigore di tutto il diritto derivato che garantisce l'attuazione del diritto primario.</p> |  |
| <b>Piano Nuove Competenze Transizioni M7C1-R.5.1 9,10</b> | -       | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | La riforma è finalizzata ad aggiornare il quadro regolatorio della formazione e rendere operativi gli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. La riforma aggiorna il Piano Nuove Competenze adottato con il decreto 14 dicembre  | <p><b>Traguardo T1 2024 (M7 9)</b></p> <p>Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione.</p>   | Secondo quanto riporta la <b>quarta relazione del Governo</b> sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 26 febbraio 2024 (Doc. XIII, n. 2), entro marzo 2024 sarà necessario <b>aggiornare il "Piano Nuove Competenze", adottato con Decreto del 14 dicembre 2021</b> (G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021) e far entrare in vigore il "Piano Nuove Competenze Transizioni". Il piano, oltre a prevedere una |

| RIFORMA | RISORSE | AMMINISTRAZIONE<br>TITOLARE | INTERVENTO   | TRAGUARDO/ OBIETTIVO  | ATTUAZIONE   |
|---------|---------|-----------------------------|--|---|--|
|         |         |                             | <p>2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021. Lo scopo è rafforzare i meccanismi che collegano la pianificazione dei corsi di formazione alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare allo scopo di meglio accompagnare la transizione verde e digitale, attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati in specifici patti per le competenze. L'obiettivo di questa riforma è rafforzare il ruolo del settore privato nell'erogazione di formazione e migliorare il riconoscimento delle competenze, comprese quelle acquisite sul posto di lavoro e attraverso brevi moduli di formazione. I progetti pilota nell'ambito dell'investimento precedono la riforma e i loro risultati sono presi in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione della riforma</p> | <p><b>Traguardo T3 2024 (M7 10)</b><br/> Entrata in vigore della normativa regionale. Le leggi riguardano tutte le regioni e le province autonome e introducono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ai casi di maggiore disallineamento tra competenze richieste e offerte, ad esempio attraverso i patti per le competenze approvati;</li> <li>ii) l'obbligo di indicare i risultati stimati in termini di occupazione negli avvisi e negli annunci di formazione;</li> <li>iii) il riconoscimento della formazione sul luogo di lavoro;</li> <li>iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei corsi di formazione brevi (le cosiddette microcredenziali);</li> <li>v) meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</li> </ul> | <p><i>roadmap</i> contenente il cronoprogramma delle attività da realizzare, dovrà stabilire alcuni principi generali da sviluppare e declinare normativamente a livello regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa,</li> <li>ii) migliore riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro <i>credential</i>,</li> <li>iii) implementazione di sistemi di analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata. entro settembre 2025 sarà necessario aver completato l'adozione delle leggi regionali dei principi sanciti dal "Piano Nuove Competenze Transizioni".</li> </ul> <p>In particolare, le leggi regionali dovranno introdurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) meccanismi per garantire che le attività formative siano pianificate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità a quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento delle competenze;</li> <li>ii) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi;</li> <li>iii) il riconoscimento della formazione in azienda;</li> <li>iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali);</li> <li>v) meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.</li> </ul> |